

A.S.A. Associazione Scuola Aperta

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “ASA - ODV” AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

STATUTO 2021

DENOMINAZIONE - ISPIRAZIONE E ORIGINE - SEDE - DURATA

Art. 1 – È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: «ASSOCIAZIONE SCUOLA APERTA -ASA_» di seguito, in breve, “associazione”. A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con «Organizzazione di Volontariato» o «ODV». L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

Art. 2 – L'Associazione, che si muove all'interno della Caritas ambrosiana – decanato di Gallarate, trova la sua origine in un'esperienza, nata nell'ambito della comunità cristiana gallaratese, di mediazione tra fede e vita in rapporto all'emarginazione sociale locale.

A tale ispirazione cristiana l'Associazione vuole essere fedele, pur rimanendo aperta, sia nell'adozione sia nella conduzione, alla partecipazione di tutti.

Art. 3 – L'Associazione ha sede in Gallarate presso il Centro della Gioventù di Via Don Minzoni n. 7, ma potrà istituire e chiudere sedi secondarie o sezioni in città e nel circondario mediante delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITA' E METODI

Art. 5 – L'Associazione non ha fine di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, ha per scopo il sostegno scolastico e umano di ragazzi in difficoltà nonché l'offerta della possibilità di sperimentare un modo alternativo di affrontare il rapporto vita – studio.

In modo specifico, per perseguire i propri fini, si esprime attraverso:

- a) un doposcuola per un recupero scolastico di ragazzi con sensibili lacune nel processo di apprendimento e dal punto di vista culturale;
- b) interventi di integrazione a quelli già proposti dal sistema scolastico e comunque

basati su di un rapporto molto personalizzato con gli allievi, rapporto che raggiunge il ragazzo anche nel suo ambiente di vita, familiare o amicale;

- c) una sensibilizzazione sempre maggiore ai problemi della scuola e dell'emarginazione sociale all'interno del territorio, promuovendo incontri di studio, dibattiti, pubblicazioni e altre iniziative ritenute utili allo scopo;
- d) una collaborazione con gli Enti pubblici del territorio interessati al problema scuola – emarginazione, quali le strutture scolastiche, le Amministrazioni locali o le Aziende Socio Sanitarie Territoriali, con i quali si è disponibili anche per convenzioni;
- e) una conduzione che, basata sul volontariato svolto gratuitamente e sulla partecipazione di operatori volontari di Servizio Civile Universale, escluda assolutamente ogni fine di lucro e si ponga chiaramente nella logica del puro servizio.

Tutte le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

SOCI

Art. 6 – L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. I soci si dividono in tre categorie:

- soci di diritto ovvero i soci fondatori, un rappresentante della Caritas diocesana e l'assistente delegato pro tempore dal Parroco di S. Maria Assunta per il Centro della Gioventù;
- soci ordinari che partecipano all'Associazione con il versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, da effettuarsi entro il mese di giugno di ogni anno e che, unitamente, prestano servizio in ordine alle finalità dell'Associazione;
- soci sostenitori che contribuiscono alle necessità economiche.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le

spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 – La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario, per decadenza e per decesso.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sentito il socio interessato.

Il recesso volontario dall'Associazione è ammesso in qualsiasi momento da parte di ogni socio previa comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata e tale recesso avrà decorrenza immediata.

La decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli associati esclusi, receduti, deceduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul Patrimonio dell'Associazione stessa.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

FONDO COMUNE

Art. 8 – Il fondo comune per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione stessa, sarà costituito:

- a) dalle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) dalle eventuali sopravvenienze attive derivanti da manifestazioni e iniziative;
- c) da ogni altro contributo che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea, ordinaria e straordinaria ;
- b) il Consiglio Direttivo.

Art. 10 - L'Assemblea (aperta anche a coloro che prestano servizio in ordine alle finalità dell'Associazione ma che non hanno raggiunto il diciottesimo anno di età e che quindi non hanno diritto di voto), regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare, l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale e approvare il programma di attività per l'anno successivo;
- b) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) ratificare l'entità della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo.

Invece, l'Assemblea straordinaria si riunisce:

- a) per deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione stessa;
- b) su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

Art. 11 - L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purchè nel territorio nazionale. Sono previste almeno due assemblee ordinarie l'anno, una delle quali entro giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso

a ciò delegata mediante comunicazione spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione. Vi dovrà essere specificato l'ordine del giorno, nonché la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che eventuale seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12 - Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci di diritto, ordinari e sostenitori. Essi possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.

E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Spetta al presidente dell'Associazione constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 13 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Occorre il voto favorevole di almeno il 70% degli associati intervenuti sia in prima sia in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo per la modifica del presente Statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente, eletto dall'Assemblea stessa. Le funzioni di Segretario sono svolte da un socio pure eletto dall'Assemblea.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea saranno registrate in un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero non inferiore a cinque e non superiore a nove membri eletti dall'Assemblea scegliendoli sia tra i soci fondatori, sia tra gli ordinari, sia tra i sostenitori.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In aggiunta al numero indicato, potranno inoltre far parte del Consiglio Direttivo l'assistente delegato pro tempore dal Parroco di S. Maria Assunta per il Centro della Gioventù, un rappresentante della Caritas diocesana, un socio fondatore, rappresentanti di persone giuridiche ed eventuali volontari del Servizio Civile Universale, con solo voto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito

- a) di attuare gli ordinamenti generali stabiliti dall'Assemblea e di promuovere, nell'ambito di tali orientamenti ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali;
- b) di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- c) di assumere eventuale personale dipendente;
- d) di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- e) di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più Consiglieri lo svolgimento di eventuali incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente e il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare o stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con la maggioranza ordinaria.

Art. 16 – I membri del Consiglio Direttivo permangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadranno insieme a quelli che sono in carica all'atto della nuova nomina.

Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente , ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno due membri del Consiglio Direttivo stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima. Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Le funzioni di Segretario sono espletate dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Di ogni riunione del Consiglio deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato.

Art. 19 – La rappresentanza dell'Associazione e la firma legale spetta al Presidente o, in caso di sua assenza, al Vice Presidente. Il Presidente cura l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e il corretto perseguimento dei fini dell'Associazione.

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri dell'Associazione garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

LIBRI SOCIALI

Art. 20 - L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei volontari associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Consiglio Direttivo:
- d) il libro degli utenti assistiti.

I verbali delle Assemblee e dei Consigli contengono la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un regolamento interno.

ESERCIZI SOCIALI E SCRITTURE CONTABILI

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017. L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio di ogni anno per terminare il 31 Dicembre successivo.

Con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il primo esercizio con il nuovo statuto si chiuderà il 31 Dicembre 2021. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Art. 22 – L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

SCIoglimento

Art. 23 – In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio e il fondo comune in essere verranno devoluti a favore della Caritas diocesana, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gallarate, 31 Marzo 2021